

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 2 - 2020

Oggetto: Ulteriori disposizioni recate dal D. L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale) e dalla Legge di Bilancio 2020 –

Si fa seguito alle Circolari di questa Lega n. 20 del 6 novembre, n. 31 del 30 dicembre 2019 e n. 1 del 8 gennaio 2020, per ampliare e completare le informazioni sulle disposizioni di legge di fine anno 2019, che in qualche modo possono interessare le ASD e le SSD della LND.

D.L. n. 124/2019

Art. 3 – Compensazione di imposte

La vigente preclusione alla compensazione orizzontale (ad es. IVA con IRES) nel Mod. F 24, del credito IVA per un importo superiore a 5 mila euro prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale nella quale è esposto il credito, è stata estesa anche ai crediti annuali relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali ed alle imposte sostitutive.

Con la Risoluzione n. 170/E del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai crediti relativi a periodi di imposta chiusi prima del 31 dicembre 2019 non si applica la normativa in argomento né si applica, ovviamente, al totale dei crediti portati in compensazione nel Mod. F 24, per un determinato tributo, che non superi i 5 mila euro.

Ne consegue che, mentre per i crediti IVA la compensazione potrà essere effettuata già decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2020 per il 2019, prevista a partire dal 1° febbraio 2020, relativamente alle imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive, la compensazione potrà aver luogo soltanto decorsi dieci giorni dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, che possono essere prodotte soltanto a partire dal 1° maggio e fino al 30 novembre 2020.

Pertanto, per gli importi superiori a 5 mila euro, necessita, ai fini della corretta compensazione, l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione che dovrà essere tempestivamente prodotta, la decorrenza di dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e la produzione del Mod. F 24 con l’esposizione del credito.

I modd. F 24 con l’esposizione del credito d’imposta in compensazione devono essere prodotti esclusivamente in via telematica.

Art. 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, tutti gli Enti, le Società soggette a IRES, le Società di Persone, le Associazioni Professionali, le Persone Fisiche che esercitano attività commerciale, arti e professioni, che stipulano contratti di appalto aventi ad oggetto opere o servizi, con esclusione della cessione di beni, caratterizzati da prevalente utilizzo di mano d’opera, di importo complessivamente superiore a 200 mila euro, hanno l’obbligo, quali committenti, di richiedere e di acquisire dall’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento (quietanze) relative al versamento delle ritenute trattenute ai loro dipendenti, a COCOCO e COCOPRO, direttamente impiegati nell’esecuzione dei lavori e di monitorizzarle, cioè di riscontrare l’esatta corrispondenza tra importi versati e importi delle ritenute trattenute.

Il limite di 200 mila euro annui va inteso per singola impresa. Qualora il committente appalti più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti, il limite va riferito alla somma degli importi annui dei singoli contratti.

L'obbligo scatta a partire dalle ritenute operate a decorrere da gennaio 2020 con versamento effettuato nel febbraio successivo.

L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve trasmettere al committente, entro 5 giorni dal versamento, oltre a copia degli F 24 pagati anche un elenco con i nominativi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori di appalto contrattualizzati, le ore lavorate, la retribuzione e il dettaglio delle ritenute le quali non possono essere oggetto di compensazione.

Il committente che non abbia ricevuto la comunicazione di cui sopra deve sospendere il pagamento del corrispettivo finchè perdura l'inadempimento e deve darne notizia entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate. In caso di violazione di detto obbligo, il committente può essere chiamato a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice per mancata applicazione e versamento delle ritenute.

Art. 10-bis – Ravvedimento operoso

E' esteso l'ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso lungo (oltre uno e fino a due anni dalla commissione dell'errore) e lunghissimo (oltre due anni), a tutti tributi compresi quelli non erariali (locali e regionali)

Art. 18 – Utilizzo del contante

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è vietato l'utilizzo del contante per importi superiori a duemila euro; dal 1° gennaio 2022 il divieto riguarda gli importi superiori a mille euro.

Si ritiene opportuno ricordare ancora che, **per quanto riguarda le ASD e le SSD**, tutti i pagamenti fatti e ricevuti devono essere **non in contanti se superiori a 1.000,00 euro** come previsto dall'art. 25 della L. n. 133/1999, modificato dal comma 713 dell'art. 1 della L. n. 190 del 23 dicembre 2014.

Ancorchè la norma generale preveda altri limiti di importo, quello fissato dalle predette Leggi n. 133/99 e 190/2014 rimane invariato fino a quando non verrà modificato da un'apposita norma

Art. 21, comma 1-bis – Pagamento elettronico

I soggetti che effettuano operazioni commerciali al minuto potranno assolvere, dal 1° gennaio 2021, all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, attualmente previsto esclusivamente tramite i registratori telematici e con procedura web, attraverso diversi sistemi di incasso (carte di credito, debito, ecc.)

Legge di Bilancio 2020

Commi 691-692 – Regime forfetario

Sono state apportate modifiche alla disciplina del regime forfetario abrogando la norma che prevedeva dal 1° gennaio 2020 un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali e dell'IRAP con un'aliquota del 20% per i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi tra 65.001,00 e 100.000,00 euro.

Rimane, invece, invariato il trattamento del regime forfetario per i soggetti con ricavi o compensi fino a 65.000,00 euro annui, con la novità che le spese per lavoro accessorio dipendente o collaboratori non debbano superare i 30 mila euro annui.

Inoltre, è stabilito che non possono avvalersi del regime forfetario coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato per un importo superiore a 30 mila euro, a meno che non sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

Commi 696-702 – Rivalutazione dei beni d'impresa

Le Società di Capitali, gli Enti Pubblici e Privati che esercitano attività commerciali possono operare una rivalutazione dei beni materiali e immateriali, ad eccezione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché delle partecipazioni in Società controllate e collegate risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019, e il saldo attivo di rivalutazione è assoggettato ad un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12% per i beni ammortizzabili, o del 10% per quelli non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione è riconosciuto ai fini IRES e IRAP dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata operata la rivalutazione, ad eccezione dei beni immobili la cui rivalutazione ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2021.

Con le stesse aliquote è possibile affrancare i maggiori valori iscritti in bilancio con riguardo alle partecipazioni finanziarie.